



Carpanieri Valerio
NOTAIO

Allegato "B" all'atto N. 183 di raccolta
FONDAZIONE "VILLA FIORI" -
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ONLUS

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione sotto la denominazione FONDAZIONE "VILLA FIORI" - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - ONLUS.

La Fondazione trae origine dalla Opera Pia Ospitale di Nave, già eretta in ente morale con regio decreto 24 giugno 1888, che successivamente assunse la denominazione di Casa di Riposo per anziani "Villa dei Fiori", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 4 febbraio 1972.

La Fondazione ha sede legale in Nave (Bs), via Belcolle n.17, eventuali modifiche della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituiscono modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Nave.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

La Fondazione cessa per decisione del Consiglio di Amministrazione, quando sia esaurito lo scopo e/o sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

Articolo 3 - SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Nave e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione fonda la propria attività in nome ed in conformità delle volontà testamentarie dei fondatori e per esclusivo fine di solidarietà sociale e di beneficenza esercitando a tal fine attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone svantaggiate con particolare riferimento alla tutela degli anziani in stato di bisogno del proprio territorio.

In particolare, la Fondazione si propone:

- a) di provvedere al ricovero, mantenimento, assistenza socio-sanitaria e materiale degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, che abbiano domicilio nel comune di Nave, nei comuni limitrofi o comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- b) di provvedere alla concessione in godimento di alloggi residenziali e/o protetti a persone anziane di ambo i sessi,

come meglio sopra identificate, che non siano adeguatamente assistibili al proprio domicilio e necessitano di essere inseriti in un contesto residenziale che garantisca loro condizioni di vita adeguate e non isolate;

c) di provvedere a fornire pasti a domicilio agli anziani, e/o a persone in stato di bisogno o difficoltà, di ambo i sessi, che intendano vivere presso la propria abitazione;

d) di prestare attività di fisiochinesiterapia e riabilitazione, assistenza domiciliare o infermieristica, prelievi e analisi anche ai non ricoverati, dietro corrispettivo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione;

e) proventi di oblazioni atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

f) promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione, finalizzato o a nuove realizzazioni o ristrutturazioni di immobili, e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di liberalità inter vivos o mortis causa ed altre elargizioni;

g) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi a favore delle proprie attività istituzionali.

Nel rispetto delle tavole di fondazione e delle norme vigenti, potranno prioritariamente essere ammessi anziani con particolare situazione di disagio economico residenti nel Comune di Nave o in altri Comuni dietro regolare impegno di pagamento delle rette da parte dei ricoverati medesimi o dei loro congiunti o, in mancanza, dalle Amministrazioni dei Comuni di appartenenza.

La Fondazione dovrà integrarsi con le realtà istituzionali presenti nella zona ed adeguare le proprie iniziative al variare delle necessità socio-assistenziali della popolazione nell'ambito dei propri fini statutari, coerentemente con gli indirizzi della programmazione statale, regionale, locale in materia. E' inoltre compito della Fondazione promuovere e sostenere, anche in forma educativa, una moderna cultura geriatrica nell'ambito del territorio di riferimento, ricercando il più ampio coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore.

La Fondazione è priva di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, e religioso.

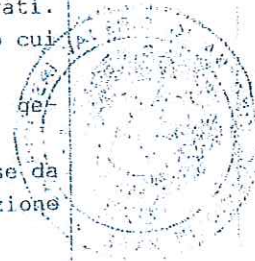
Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati. Ognuno di essi può farsi assistere dal Ministro di culto cui appartiene.

La Fondazione può dotarsi di regolamenti esecutivi, di gestione e funzionamento, per l'organizzazione dell'Ente.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui al precedente comma ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

La Fondazione attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con



altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità. Interventi e programmi sia assistenziali che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.

Le modalità di erogazione e di gestione dei servizi, in particolare se continuativi, sono oggetto di appositi Regolamenti.

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri inventari. Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, obblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini della Fondazione, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini e Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

Il valore complessivo dei beni immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - MEZZI DI FINANZIAMENTO -

La Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- a. rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione. E', inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà dei benefattori e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, sarà cura del Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;
- b. rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi;
- c. rette corrisposte da Enti pubblici;
- d. contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;
- e. elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti

testamentari;

- f. ogni altro tipo di introito a seguito di programmi e di iniziative promosse dalla Fondazione.
- g. ogni altro tipo di introito non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione

- 1. il Consiglio di Amministrazione;
- 2. il Presidente;
- 3. il Vice Presidente;
- 4. il Direttore Generale;
- 5. il Revisore dei Conti.

Articolo 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) non può essere nominato per più di due mandati consecutivi;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;
- c) adotta tutti provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- d) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni di carattere generale o specifico nell'ambito delle quali saranno definiti i limiti di delega, fatto salvo quanto delegato al Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni;
- e) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione per i singoli affari;
- f) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni, ecc.; fatto salvo quanto delegato al Direttore Generale;
- g) intrattiene e cura i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- h) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma ove si renda necessario;
- i) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo, a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso e comunque entro 30 (trenta) giorni;
- j) tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma congiunta con quella del Direttore Generale o Amministrativo;



k) presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il budget d'esercizio, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale;

l) sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;

m) propone al consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale e dei responsabili di servizi e di settore. Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente o ad altro Consigliere.

Articolo 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza documentata o grave impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

I membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Nave fra le persone aventi diritto all'esercizio dell'elettorato attivo e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti, nel rispetto di quanto disciplinato dall'apposito Regolamento di nomina dei Consiglieri di Amministrazione approvato dal CdA, con almeno sei voti su sette.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano, in ogni caso, la decadenza dell'intero consiglio.

Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite ad eccezione comunque del rimborso spese.

Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su convocazione del Presidente uscente e l'adunanza per l'elezione del Presidente sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio;
- c) per decadenza o sostituzione nei casi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà in carica, solo per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - DECADENZA - SOSTITUZIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Presidente, ad eccezione dell'eventuale decadenza del Presidente stesso.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione hanno effetto dalla data di presentazione al protocollo della Fondazione.

In tal caso, o in caso di decesso, il Presidente della Fondazione dovrà informare tempestivamente il Sindaco del Comune di Nave, affinché proceda alla surroga del consigliere entro 60 giorni.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

Decadono automaticamente dal Consiglio di Amministrazione i Consiglieri che:

- hanno subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- sono nelle condizioni previste dall'Art. 2382 CC..

Art.12 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del budget d'esercizio, entro l'anno dell'esercizio precedente, e del bilancio consuntivo, entro il mese di aprile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto da almeno tre consiglieri che indichino gli argomenti da porre all'ordine del giorno, in tal caso l'adunanza deve essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto a mezzo fax, lettera raccomandata a.r., mail o con altro strumento di comunicazione che garantisca l'effettività della prova dell'avvenuta comunicazione da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di cinque giorni dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti.

In caso d'urgenza tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata per telegramma o mail. Inoltre, per accettazione unanime dei presenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione e deliberare di argomenti non iscritti all'ordine del giorno da comunicare poi anche al Revisore.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza di quattro dei membri che lo compongono, Presidente

compreso, è titolare di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non diversamente attribuito dal Presente Statuto.

In particolare al Consiglio, in via esemplificativa e non esaustiva, compete di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione, stabilendo, su proposta del Presidente, il compenso, le funzioni e i compiti;
- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali Commissioni, se del caso composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- f) controllare e monitorare, di norma tramite il Presidente e sulla base di apposite relazioni dei responsabili, che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;
- g) Istituire la commissione per le assunzioni a tempo indeterminato costituita dal Direttore Generale, Responsabile Sanitario/Coordinatore infermieristico e due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti e per coprire le spese operative;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione e per nuove iniziative;
- j) approvare il budget d'esercizio ed il bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del presente Statuto;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione della Fondazione; fatto salvo quanto delegato al Direttore Generale;
- l) approvare eventuali regolamenti;
- m) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- n) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio;
- o) deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- p) deliberare le norme e i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- q) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni immobili e dei beni mobili registrati ed a qualsiasi mutazione del patrimonio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le delibere di modifica statutaria e di cessazione della Fondazione sono valide con 6 voti su 7, previo parere dell'organo di nomina.

Le votazioni si fanno per appello nominale. Sono a voto segreto quando riguardano persone.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o dei loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Direttore Generale o da altro Consigliere all'uopo individuato dal Consiglio, che lo sottoscrive unitamente al Presidente ed approvato nelle sedute successive.

Ciascun consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire il Responsabile Sanitario e i Dirigenti o Funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

E' altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dalla Fondazione.

Articolo 13 - DIRETTORE GENERALE -

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale su proposta del Presidente.

L'incarico di Direttore Generale è conferito, con contratto di diritto privato,

a soggetto avente comprovate professionalità e competenze gestionali multidisciplinari nei settori di interesse della Fondazione.

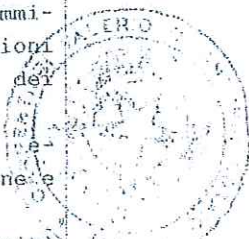
L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato, non superiore alla durata in carica del Consiglio che lo ha nominato.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione per danni cagionati alla Fondazione stessa o violazione delle leggi vigenti, dello Statuto e/o nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia.

Al Direttore Generale sono attribuite le funzioni e le responsabilità di legge in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della riservatezza.

Il Direttore Generale, oltre allo svolgimento delle attività specificamente delegate:

- a) provvede, in sintonia con la direzione sanitaria, alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche ed amministrative della Fondazione sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione, a cui risponde dei risultati conseguiti;
- b) sovrintende i servizi generali ed amministrativi seguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione, nonché il successivo controllo dei risultati;



d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e predispone gli schemi del budget d'esercizio e del bilancio consuntivo;

Il Direttore Generale può essere chiamato dal Consiglio di Amministrazione ad esprimere pareri consultivi non vincolanti sui provvedimenti da adottare.

Il Direttore Generale deve essere nominato entro 6 mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro.

Articolo 14 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Sindaco del Comune di Nave tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Brescia che presentano la loro candidatura per ricoprire tale incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97, determina il compenso del revisore, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato, il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore deve obbligatoriamente partecipare alle riunioni in seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Revisore dei Conti:

- a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- b) deve pronunciarsi sul conto consuntivo e sul budget d'esercizio con apposita relazione scritta; i documenti contabili da analizzare gli verranno sottoposti a cura del presidente almeno 30 giorni prima dell'approvazione del budget d'esercizio e del bilancio consuntivo.

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni, e non può essere riconfermato per più di tre mandati.

Articolo 15 - PERSONALE

La Fondazione si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti nell'apposito Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Articolo 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni civilistiche e fiscali vigenti in materia tributaria.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili dell'Eate possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

La Fondazione deve operare sulla base di un Budget approvato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 di-

cembre dell'anno precedente.

Articolo 17 - BILANCIO

Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il mese di aprile deve essere presentato il bilancio d'esercizio dal Presidente al Consiglio di Amministrazione che provvederà alla sua approvazione.

Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.

I saldi attivi di ogni Esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali.

Articolo 18 - ESTINZIONE

Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione dell'ente secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto al Comune di Nave che provvederà a donarlo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di estinzione, la Fondazione si estinguerà alla conclusione del fatto estintivo.

Nell'intervallo si provvede:

a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;

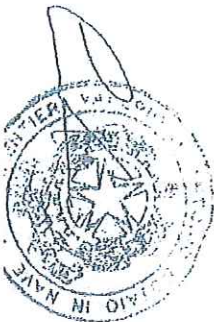
b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore dei conti o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.

In apposita riunione il Consiglio di Amministrazione prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore."

Articolo 19 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.

Decorso un anno dalla prima applicazione del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla corrispondenza delle norme in esso contenute rispetto al pieno e corretto perseguimento delle finalità istituzionali, proponendo se del caso, le modificazioni ritenute allo scopo funzionali.



Copia conforme all'originale in tredici fogli.

Si rilascia per usi consentiti dalla legge.

Nave(BS) 5 maggio 2017.

[Handwritten signature]

